

STATUTO della FEDERAZIONE - F.R.I.S.P.  
"FEDERAZIONE RIABILITATORI INTERDISCIPLINARI STOMATO-  
POSTURALI "FEDERAZIONE - "F.R.I.S.P."

**Articolo 1**

Denominazione della federazione. E' costituita un'Associazione denominata: "FEDERAZIONE RIABILITATORI INTERDISCIPLINARI STOMATO-POSTURALI" in breve "F.R.I.S.P."

\*Per riabilitatore si intende un professionista che valuta i *deficit* funzionali, formula il progetto riabilitativo ed esercita autonomamente, anche con l'ausilio di mezzi tecnici, l'attività di prevenzione, cura e riabilitazione della motricità, della comunicazione e delle altre funzioni corticali superiori, finalizzandole all'acquisizione e al recupero dell'integrità psicofisica nonché all'utilizzo ottimale delle funzioni residue per la vita di relazione.

**Articolo 2**

La Federazione non ha scopo di lucro.

La Federazione ha lo scopo di arrecare benefici alle persone colpite da "Sindrome-Stomato-Posturale", cioè affetti da disturbi, disfunzioni, squilibri e patologie di origine multifattoriale che interessano il distretto Temporo-Mandibolare-Cervico-Sacrale o più APPARATI\* e SISTEMI\* correlati.

\*Per APPARATO si intende: insieme d'Organi e Sistemi anche di embriogenesi diversa, destinati ad una funzione o a funzioni analoghe. Es. Apparato Locomotore: costituito dal Sistema Osseo, Sistema Articolare, Sistema Muscolare (ATL. ANAT. UMANA Motta, Marinozzi)

\*Per SISTEMA si intende: complesso coordinato di organi di stessa derivazione embriologica, in cui le parti hanno relazione e dipendenza reciproci.

La Federazione si propone di raggiungere tale fine tramite l'aggregazione di più figure professionali in campo sanitario quali: odontoiatri, fisiatra, fisioterapisti, osteopati, radiologi, logopedisti, posturologi, odontotecnici, ortopedici, otorinolaringoiatri, audio protesisti, oculisti, ortottisti, neurologi, psicologi, tecnici ortopedici, o anche studiosi, cultori, scienziati o istituti e associazioni affini che vogliano dare un contributo per promuovere sia a livello nazionale che internazionale l'attività della Federazione attraverso la ricerca scientifica, l'aggiornamento, la formazione (ECM), pubblicazioni, convegni, congressi, corsi, master, seminari per creare scambi culturali ed esperienze professionali e umane. La FRISP potrà essere essa stessa federata con altre Federazioni e/o Associazioni che abbiano gli stessi obiettivi. Si propone inoltre di:

a) promuovere la pubblicazione di libri, dispense e ausili anche audiovisivi relativi alla "Sindrome-Stomato-Posturale" al fine di far meglio conoscere, prevenire e curare tale complessa patologia.

b) Informare la popolazione sulle problematiche relative alla "Sindrome-Stomato-Posturale" mediante ogni possibile mezzo informatico e/o mediante l'istituzione di una giornata o mese della prevenzione dei disturbi stomato-posturali.

**Articolo 3**

La sede dell'Associazione è in Roma, Via Pietro Ottoboni n. 12. Il Consiglio Direttivo

potrà spostare tale sede; potrà inoltre istituire unità locali, sezioni e/o quant'altro dell'Associazione in tutto il territorio nazionale, e/o sedi gemellate, confederate Internazionali.

#### **Articolo 4**

Sono membri dell'Associazione: a) i Soci Ordinari; b) i Soci Attivi; c) i Soci Onorari; d) i Soci Costituenti e Fondatori e) I Soci "Ausiliari"; f) le Associazioni Aderenti.

#### **Articolo 5**

Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea degli Associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Collegio dei soci Costituenti e Fondatori; d) la Commissione Scientifica e i Gruppi di lavoro; e) la Consulta dei Relatori.

#### **Articolo 6**

- **Sono soci Ordinari** tutte le figure professionali indicate nel precedente articolo 2 che a vario titolo e competenza svolgono l'attività di riabilitatori sanitari e sono in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, iscritti nei rispettivi albi e ordini professionali, la cui domanda controfirmata da due soci fondatori venga accettata su proposta del consiglio direttivo dall'assemblea dei soci.

- **Sono soci Attivi** i soci ordinari che abbiano maturato almeno tre anni d'anzianità d'iscrizione e che abbiano presentato domanda integrata da almeno tre lavori o casi documentati di ordine tecnico o clinico accettata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea dei Soci;

- **Sono soci Onorari** coloro che per particolari meriti o riconoscimenti vengano ammessi come tali previa delibera dell'Assemblea dei Soci.

- **Sono soci Costituenti** coloro che provvedono alla costituzione dell'Associazione e alla stesura del presente Statuto. Tali Soci, trascorso un mese dalla costituzione formale dell'associazione e quando la medesima avrà accolto gli eventuali Soci Fondatori di cui al punto successivo, transiteranno automaticamente nel ruolo di Soci Fondatori.

- **I Soci Fondatori** sono coloro che si iscrivono all'associazione, durante il primo mese di vita dell'associazione, partecipando così ad ogni attività iniziale. L'iscrizione dei Soci Fondatori dovrà essere approvata da tutti i Soci Costituenti. Le spese iniziali di costituzione dell'associazione saranno a carico dei Soci Fondatori.

- **Sono soci Ausiliari:** gli studenti, ed ogni altro soggetto, considerato idoneo dal Consiglio Direttivo, che facciano domanda per essere "ausiliari", versando all'associazione una quota annua fissa, stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo; i Soci Ausiliari non hanno diritto di voto e non possono assumere cariche associative.

- **Sono Associazioni Aderenti:** Enti, Associazioni, Società, Cooperative, sia Nazionali che Internazionali, che perseguano i fini dell'associazione e la cui domanda di ammissione venga accettata dal Consiglio Direttivo.

#### **Articolo 7**

Entro 30 (trenta) giorni dalla sua costituzione, il Presidente, se nominato nell'atto costitutivo, o in mancanza, il Socio Fondatore più anziano, convocherà la prima assemblea dei Soci che eleggeranno il nuovo Presidente,

Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere, un Segretario Culturale, secondo le modalità riportate nel successivo art.16 (sedici).

Dopo l'espletamento di quanto sopra riportato e dopo aver deliberato circa l'ammontare della quota di iscrizione, l'associazione potrà accogliere i Soci Ordinari.

### **Articolo 8**

Tutti i soci, tranne i soci Onorari, sono tenuti al versamento di una quota associativa annuale il cui importo sarà stabilito annualmente da apposita delibera del Consiglio Direttivo, approvata dall'assemblea dei soci. Il pagamento della quota conferisce il diritto di partecipare alle attività organizzate dall'Associazione. La quota non è rivalutabile, nè trasmissibile a terzi. A tutti i soci è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita dell'Associazione, intesa come impossibilità di frazionare nel tempo l'adesione minima (annuale). E' compito del Consiglio Direttivo valutare in merito all'accettazione o meno di tale domanda. L'accettazione, seguita dall'iscrizione nel libro dei soci, dà diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di "socio". Le decisioni del Consiglio Direttivo sono inappellabili e non necessitano di motivazione.

### **Articolo 9**

L'Associato in regola con il versamento della quota associativa che intende recedere dall'Associazione, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto allo scadere dell'anno in corso, purchè sia fatta almeno tre mesi prima. Colui che ha receduto, se intende essere riammesso nell'Associazione deve presentare una nuova domanda al Consiglio Direttivo.

### **Articolo 10**

Il Consiglio Direttivo ordina la cancellazione degli associati che non abbiano provveduto al versamento della quota associativa per almeno due anni. L'escluso può essere riammesso a seguito di presentazione di nuova domanda.

### **Articolo 11**

E' espulso l'associato il quale commette gravi infrazioni ai principi della Deontologia Professionale ovvero mantiene consapevolmente una condotta tale da arrecare grave pregiudizio all'Associazione e agli altri associati. L'espulsione è proposta da Consiglio Direttivo, dopo la valutazione e parere obbligatorio, ma non vincolante, del Collegio dei probiviri, che ha ascoltato l'Associato. Il provvedimento di espulsione è assunto dall'Assemblea a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi degli associati aventi diritto al voto presenti alla riunione.

## **DEGLI ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

### **Articolo 12**

#### **L'Assemblea degli Associati;**

L'Assemblea viene convocata dal Presidente su delibera Consiglio Direttivo con lettera recante l'ordine del giorno, inviata per raccomandata o con metodi

telematici, all'indirizzo dei singoli Soci almeno quindici giorni prima della riunione. Essa potrà essere convocata anche al di fuori della sede sociale purchè in Italia. L'Assemblea è costituita dagli associati ordinari, attivi, onorari, Costituenti e Fondatori. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il versamento delle quote. Ad ogni socio spetta un voto e una sola delega.

### **Articolo 13**

L'Assemblea ordinaria si riunisce di diritto una volta all'anno e delibera sulle questioni iscritte all'ordine del giorno dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 14**

L'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando è presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di Soci presenti. Non sono ammesse deliberazioni a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea decida a maggioranza di adottare lo scrutinio segreto. Sono ammesse deleghe per l'intervento dei soci in assemblea, con un massimo di una per socio.

L'Assemblea ordinaria approva il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo che obbligatoriamente ogni anno deve essere redatto dal tesoriere e approvato dal Consiglio Direttivo. Le delibere assembleari rimangono depositate presso la sede dell'Associazione.

### **Articolo 15**

L'Assemblea straordinaria è indetta dal Presidente su richiesta del Consiglio Direttivo stesso o dalla richiesta di una mozione firmata da almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e delibera:

- 1) sulle proposte di scioglimento dell'Associazione o di modifica dello Statuto;
- 2) sul conferimento di poteri straordinari al Consiglio Direttivo;
- 3) su ogni altro argomento o caso importante individuato dal consiglio direttivo e/o previsto dal presente statuto.

### **Articolo 16**

#### **Consiglio Direttivo;**

Il Consiglio Direttivo amministra l'Associazione ed è composto da cinque membri effettivi, eletti dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo eletto in prima riunione procederà alla nomina del Presidente, di un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere e un Segretario Culturale. Possono essere eventualmente eletti dalla Assemblea altri due Consiglieri con incarichi decisi al primo consiglio in base al numero di figure professionali aderenti.

Il Consiglio direttivo può, altresì, delegare specifiche mansioni ad un Comitato Esecutivo, costituito da un numero limitato dei suoi membri, allo scopo di garantire una maggiore efficacia ed efficienza nello svolgimento di compiti istituzionali contestuali e temporanei. Presidente, Vice Presidente, Tesoriere o Segretario fanno parte di diritto dell'Esecutivo. Requisito fondamentale e necessario a poter essere eletto alla carica di Presidente è essere socio Costituente/Fondatore ovvero socio Attivo. Requisito necessario all'elezione di qualsivoglia altra carica sociale è essere socio Costituente/Fondatore ovvero essere socio Attivo. Al Consiglio Direttivo possono partecipare i Past President

con diritto di voto. Tutti i soci Costituenti e Fondatori hanno diritto a partecipare in qualità di uditori e su proposta del Presidente a scopo consultivo, a qualunque Consiglio Direttivo senza diritto di voto. Il primo Consiglio sarà nominato dai soci Costituenti e Fondatori. I componenti il CD che siano assenti senza giustificati motivi ai lavori del CD medesimo per quattro volte consecutive decadono automaticamente dalla carica ricoperta. Al fine di integrare le eventuali vacanze dovute a dimissioni o decadenze dal CD, si può adottare il criterio della cooptazione di soci regolarmente iscritti che saranno regolarmente ratificati alla successiva assemblea.

### ***Articolo 17***

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e svolgono gratuitamente le loro funzioni, essi non sono rieleggibili alla stessa carica nel successivo Consiglio Direttivo, tranne per il caso del primo Consiglio Direttivo. I soci Costituenti potranno sempre essere rieleggibili a qualsiasi carica essendo il portato storico erigete dell'associazione.

### ***Articolo 18***

Il Presidente ha la firma sociale e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In sua assenza od impedimento la firma e la rappresentanza sociale spettano al Vice Presidente.

Il Segretario mantiene i rapporti con i soci, custodisce l'archivio sociale, provvede all'aggiornamento del libro dei soci, alla stesura dei verbali delle riunioni e degli atti ufficiali e cura la pubblicazione di eventuali atti della società.

Il Tesoriere provvede alla esazione delle quote sociali, alla amministrazione del fondo sociale e alla redazione del rendiconto annuale consuntivo e preventivo.

### ***Articolo 19***

#### **Collegio dei Soci Costituenti e Fondatori;**

Rappresenta la garanzia della memoria storica a tutela dei principi fondati dell'associazione. Fanno parte del Collegio dei Soci Costituenti e Fondatori coloro che sono indicati nell'atto costitutivo dell'Associazione. Il Collegio ha funzioni di indirizzo culturale che può esprimere nei confronti del Consiglio Direttivo e dal quale può essere consultato a tale scopo.

### ***Articolo 20***

#### **Commissione Scientifica e Gruppi di lavoro;**

la Commissione Scientifica su indicazioni dei temi individuati del consiglio direttivo si attiva per sviluppare il programma culturale dell'associazione. La Commissione può creare Gruppi di Lavoro tematici in base agli obiettivi dell'associazione. La Commissione esamina il materiale scientifico allegato alle domande di ammissione alla carica di socio attivo.

### ***Articolo 21***

#### **Consulta dei Relatori;**

La consulta dei Relatori rappresenta l'orgoglioso patrimonio culturale della FRISP e la riserva culturale a cui la FRISP potrà attingere per lo svolgimento delle attività scientifico culturali. Entrano a far parte della Consulta e se ne

potranno fregiare tutti i soci che avranno svolto un ruolo culturale con lavori scientifici e conferenze in ambito associativo, che siano in regola con la quota sociale e che abbiano presentato la domanda al consiglio direttivo stesso. I membri della consulta potranno svolgere le loro attività culturali al di fuori della FRISP ovunque a proprio titolo oppure potranno fregiarsi del titolo della Consulta dei Relatori solo se autorizzati dal Consiglio Direttivo.

### **Patrimonio ed esercizi sociali della Associazione**

#### ***Articolo 22***

Il patrimonio della Associazione è costituito da :

- Quote associative
- Contributi ed elargizioni ordinari e straordinari
- Quant'altro possa pervenire all'Associazione a qualunque titolo, anche mortis causa.

#### ***Articolo 23***

L'esercizio chiude al 31 Dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio verrà predisposto da Consiglio Direttivo il rendiconto consuntivo e preventivo. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per sua approvazione, a disposizione di tutti i Soci.

Il primo esercizio sociale chiude il 31 dicembre 2015.

### **Scioglimento - Foro competente - Rinvio**

#### ***Articolo 24***

L'associazione ha durata di tempo illimitata.

#### ***Articolo 25***

L'eventuale scioglimento dell'associazione è deciso dall'assemblea dei Soci ed è vincolata dall'assenso di tutti i Soci Costituenti.

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea degli associati provvede a nominare un liquidatore il quale, in conformità, a quanto dispone la legge devolgerà il patrimonio residuo dell'Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### ***Articolo 26***

Per ogni controversia riguardante l'Associazione e/o i suoi Organi, è competente il Foro di Roma.

#### ***Articolo 27***

L'associazione ha la facoltà di integrare il presente statuto con un Regolamento.

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme di legge in materia.

Roma, 29 Ottobre 2014

Gianfranco Albergo \_\_\_\_\_

Enrico Massarotti \_\_\_\_\_

Alessandro Rampello \_\_\_\_\_